

N. 01406/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00103/2011 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 103 del 2011, proposto da La Splendor S.n.c. di Palmieri Giuseppe & C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Di Matteo e domiciliata presso la Segreteria del Tribunale;

***contro***

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso cui è domiciliato *ex lege*;

***nei confronti di***

MAST, Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vecchione, con il quale è elettivamente domiciliata in Catanzaro, via F. Burza n. 41, presso lo studio dell'avv. Raimondo Garcea;

***per l'annullamento***

- del provvedimento del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro di aggiudicazione definitiva alla MAST S.c.a.r.l. dell'appalto per il servizio di pulizia dei locali, per una durata triennale e su una base d'asta di € 385.142,87;

- dei verbali di gara;

e per la dichiarazione

del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione e, in subordine, per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni connessi alla mancata aggiudicazione, oltre al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, conseguenti ai patemi e fatiche per trasferte assistenza e difesa, dispendio di tempo ed energia nella ricerca di documenti, colloqui difensivi, approntamento della difesa ovvero, in via graduata, per la riammissione della ricorrente alla gara di appalto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e della MAST S.c.a.r.l.;

Vista l'ordinanza n. 90 del 10 febbraio 2011, con la quale è stata respinta l'istanza cautelare proposta da parte ricorrente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011 il Cons. Giovanni Iannini ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

1. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro ha, a suo tempo, indetto una procedura ristretta per l'affidamento triennale dell'appalto del servizio di pulizia delle sedi dello stesso Comando, per una base d'asta di € 385.142,87.

In sede di gara l'offerta della La Splendor, odierna ricorrente, è stata collocata al primo posto, con un punteggio di 76,00.

Al secondo posto si è classificata la MAST S.c.a.r.l., con un punteggio di 72,85.

La Stazione appaltante ha disposto, come da verbale del 18 ottobre 2010, l'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta seconda classificata, MAST S.c.a.r.l., ciò in quanto, nella stessa seduta, si era provveduto all'esclusione dell'offerta della ditta La Splendor, ritenuta non regolare.

A seguito delle rimostranze della ditta La Splendor, la Commissione di gara, nella seduta del 6 dicembre 2010, ha sottoposto a verifica di congruità l'offerta della ditta La Splendor.

La Commissione ha rilevato che nell'offerta della ditta La Splendor è stato indicato un costo medio orario della manodopera pari ad € 11,20, inferiore a quello di cui alle tabelle allegate a DM 25 febbraio 2009, pari ad € 14,93 per il II liv. e ad € 15,63 per il III liv.

La Commissione ha, quindi, ritenuto irregolare e non accettabile l'offerta della ditta La Splendor, in quanto nella lettera di invito era specificato che non verrà ritenuta congrua l'offerta nella quale il costo del lavoro si discosti in maniera non giustificabile dal costo stabilito dalle tabelle allegate al DM del 25 febbraio 2009.

Con nota del 9 dicembre 2010 il Comando Provinciale ha comunicato alla ditta La Splendor l'intervenuta aggiudicazione provvisoria ed ha specificato che alla stessa data del 9 dicembre si è provveduto all'aggiudicazione definitiva.

2. Avverso l'aggiudicazione definitiva, nonché avverso gli altri atti di cui ai verbali della Commissione ha proposto gravame la ditta La Splendor, cui resistono il Ministero dell'Interno e la controinteressata MAST S.c.a.r.l.

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto eccesso di potere per falsità del presupposto, difetto di motivazione, errore, travisamento, sviamento, illogicità ed

ingiustizia manifeste, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, dell' artt. 124 d.lgs. n. 163/2006, della *par condicio*.

La verifica di congruità dell'offerta non costituiva un obbligo da parte della Stazione appaltante, non risultando superato il limite dei quattro quinti dei punteggi massimi, previsto dall'art. 86 del Codice dei contratti pubblici.

La Stazione appaltante, nel procedere alla verifica di non congruità, non avrebbe rispettato le previsioni dell'art. 88 del Codice dei contratti pubblici, che prevedono un procedimento articolato di verifica in contraddittorio con l'impresa interessata e che, nel caso di non congruità, deve concludersi con un provvedimento motivato di esclusione e non con la semplice ed immotivata aggiudicazione in favore di altra impresa, come avvenuto nella specie.

Le censure sopra richiamate sono prive di fondamento.

Come si desume in maniera inequivocabile dagli atti di gara (si confronti, in particolare, il verbale del 6 dicembre 2010), il seggio di gara ha espresso un valutazione di non accettabilità della offerta in quanto ritenuta, non anomala o incongrua, ma irregolare.

L'irregolarità è stata collegata al fatto che nell'offerta della ditta La Splendor è stato indicato un costo medio orario di partenza della manodopera pari ad € 11,20, inferiore a quello di cui alle tabelle allegate a DM 25 febbraio 2009, pari ad € 14,93 per il II liv. e ad € 15,63 per il III liv.

Nella lettera di invito era specificato a chiare lettere che non sarebbe stata ritenuta congrua l'offerta nella quale il costo del lavoro si discosti in maniera non giustificabile dal costo stabilito dalle tabelle allegate al DM del 25 febbraio 2009.

La Commissione, in altri termini, ha rilevato che le giustificazioni addotte, basate sulla possibilità di abbattimento dei costi della manodopera, prendevano quale punto di partenza e di riferimento dei valori non corrispondenti a quelli delle indicate tabelle.

Da qui, pertanto, la valutazione di irregolarità dell'offerta, ritenuta, pertanto inaccettabile.

Quanto sopra induce a ritenere l'infondatezza anche del secondo motivo, con il quale, richiamati una serie di principi ed evocati alcuni profili di eccesso di potere, viene rilevata la mancanza di un provvedimento di esclusione e viene sottolineato, in conseguenza, il difetto di motivazione.

Si è detto in precedenza che il seggio di gara si è pronunciato espressamente sulla irregolarità della proposta ed ha espresso, in modo sufficientemente chiaro, le ragioni alla base di quella che, al di là delle formule usate, è un'esclusione.

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione del d.lgs. n. 163/2006, della legge n. 2r41/1990, della direttiva CE n. 93/3, della *lex specialis*, dei principi in materia di appalti, dell'art. 97 Cost. eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, mancata ponderazione di situazioni, carenza di motivazione, travisamento illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto di pubblico interesse.

Non essendo state rilevate anomalie, la Stazione appaltante avrebbe dovuto senz'altro aggiudicare l'appalto alla ricorrente.

Non sarebbe dato comprendere il criterio in base al quale l'offerta della ricorrente è stata ritenuta inidonea.

Il modo di procedere della Commissione importerebbe la violazione delle più elementari norme di imparzialità, trasparenza e correttezza dell'agire amministrativo.

Anche tali censure sono prive di fondamento, in quanto basate sull'assunto non corretto secondo cui l'offerta è stata considerata anomala.

Si è detto in precedenza che l'offerta in parola è stata, invece, ritenuta irregolare e, perciò, inaccettabile.

Non essendosi proceduto ad una vera e propria valutazione di congruità, ma solo di conformità dell'offerta ai contenuti della lettera di invito, non può sussistere la violazione dei principi richiamati dalla ricorrente.

4. L'impugnazione dei provvedimenti di cui in epigrafe risulta, pertanto, priva di fondamento.

Ne consegue il rigetto delle domande di tutela in forma specifica e di risarcimento, avanzate sul presupposto dell'illegittimità degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) rigetta il ricorso e rigetta le domande di tutela in forma specifica e di risarcimento dei danni. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore del Ministero dell'Interno e della controinteressata delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00, per ciascuna delle parti vittoriose, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese, come per legge.

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 20 ottobre 2011 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere

Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)